

RENTRI: NUOVE SCHEDE FAQ

Posted on 7 Marzo 2025

Category: Lavoro e relazione industriale

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al fine di fornire supporto all'utilizzo del RENTRI, sul sito dedicato alla Sezione "Nuove schede informative", ha elaborato una **serie di schede per rispondere alle domande più frequenti** ricevute dal servizio di assistenza.

Di seguito sono riportati gli argomenti relativi alle nuove schede.

- Compilazione del FIR nel caso di trasporto transfrontaliero
- Utilizzo dei FIR in ordine cronologico di vidimazione
- Compilazione del FIR in caso di micro raccolta
- Data di emissione del FIR
- Peso presunto /verificato in partenza
- Compilazione del campo in attesa di verifica analitica
- Gestione del registro cronologico di carico e scarico
- Limite giornaliero di emissione FIR
- API per la compilazione del FIR cartaceo
- Utilizzo dei timbri sul FIR cartaceo
- Correzione del FIR
- Obblighi degli enti appartenenti al comparto istruzione e ricerca

In particolare si richiamano:

- **Utilizzo dei timbri sul FIR cartaceo**: è stato specificato che è **ammessa la possibilità di utilizzare i timbri** in sede di compilazione del FIR laddove questi contengano tutti i dati necessari per indicare i vari soggetti interessati (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).
- **Ordine cronologico di vidimazione:** è stato chiarito che **i FIR non devono essere necessariamente utilizzati nell'ordine cronologico** con il quale sono stati vidimati.
- **Data di emissione del FIR:** è stato evidenziato che questa è **diversa dalla data di vidimazione del FIR** (assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale) per cui, dopo la stampa, sarà l'utente a doverla inserire, con la specifica che tale data **può essere antecedente o uguale a quella di inizio del trasporto e, quindi, mai successiva ad esso.**
- **Peso presunto/verificato in partenza**: è stato precisato che la casella "peso verificato in partenza" deve essere **barrata solo nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misurazione del peso nella disponibilità del Produttore/Detentore** e che, anche in presenza di uno strumento di misurazione, comunque non si è comunque obbligati a barrare tale casella.